

COMUNE DI CARCOFORO
del. G.C. n. 1 del 07/02/2007

PROPOSTA RELATIVA A: “Affidamento incarico di difesa e rappresentanza del Comune di Carcoforo nel ricorso in Cassazione causa R. A., R. G. e R. M. M. contro Comune di Carcoforo”.

Il Sindaco Presidente:

PREMESSO che in data 30 settembre 2005, il giudice di secondo grado, Corte d'Appello di Torino – Sezione II Civile, nel procedimento nr. R.G. 144/2005, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Vercelli n. 438 del 28 agosto 2001, ha dichiarato, con sentenza n. 1864, pubblicata il 25 novembre 2005, tenute e condannate, le signore R. A., R. G. e R. M., al pagamento, in favore del Comune di Carcoforo, della somma di euro 16.023,07, oltre interessi legali dal 25 novembre 1996, nella causa in cui le medesime avevano convenuto in giudizio il Comune affinché venisse accertata la proprietà, in capo alle attrici, dell'immobile costituito da un fabbricato rustico e contraddistinto in mappa al foglio 8, mappale 182, con esclusione della stalletta e del ripostiglio siti al piano terra dello stesso immobile e, conseguentemente, venisse dichiarata la nullità dell'atto di trasferimento di proprietà dello stesso immobile a favore del Comune, con condanna di quest'ultimo a cessare ogni pretesa di possesso e/o detenzione, oltre che al risarcimento dei danni;

RILEVATO che in data 4 gennaio 2007 è stato notificato al Comune, presso il Palazzo Comunale, il ricorso indirizzato alla Suprema Corte, per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello, n. 1864, per violazione e falsa applicazione degli articoli ivi sciorinati, in relazione all'art. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c. ;

CONSIDERATO che il Comune intende resistere nel giudizio incoato, da parte avversa, innanzi la Corte Suprema di Cassazione per confutare quanto ivi sostenuto e per sostenere le proprie ragioni già a fondamento degli atti di costituzione innanzi ai Giudici di merito e che, all'uopo, occorre affidare il ministero della difesa e della rappresentanza, agli Avv.ti R. F. e M. V., con studio in Milano, in quanto già difensori del Comune nei giudizi di primo e secondo grado;

RILEVATA la necessità di nominare il procuratore domiciliatario in Roma che viene individuato nella persona dell'Avv.to A. C;

Formula alla Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione:

1. Di resistere nel ricorso incoato dalle sorelle R. A., R. G. e R. M., innanzi la Suprema Corte per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Torino, Sez. II civile, n. 1864/2005, pubblicata il 25 novembre 2005;
2. Di affidare incarico di difesa e rappresentanza del Comune, nel citato ricorso in cassazione, agli Avv.ti R. F. e M. V., con studio in Milano, unitamente all'Avv.to A. C.;
3. Di autorizzare il Sindaco, ovvero il suo Vice che legittimamente lo sostituisce ex lege, a conferire mandato ai citati legali, con ogni più ampio potere in merito;
4. Di dare atto che la spesa derivante dall'assunzione del presente atto deliberativo trova copertura nella gestione RR.PP., anno 2001;
5. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 49 c.1 del D.Lgs. 267/2000, in merito alla regolarità tecnica dell'atto

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Antonella MOLLIA

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 c.1 del D.Lgs. 267/2000, in merito alla regolarità contabile dell'atto

IL RESP.SERV.FINANZIARIO
Cristina CAMASCHELLA

A questo punto,

LA GIUNTA COMUNALE

Udita la suestesa proposta di deliberazione e ritenutola meritevole di approvazione;

Dato atto che il Segretario comunale ha espresso parere tecnico favorevole;

Dato atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere contabile favorevole;

Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

Di approvare la suestesa proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata.